



5 per mille al volontariato

Edizione 2016

Infocontinua Terzo Settore
Edizione: Aprile 2016



Indice

A cura di **Infocontinua**

Indice	2
Inquadramento	2
Come funziona	2
Beneficiari.....	2
Come le OdV possono accedere	3
1. Iscrizione telematica ad elenco 5 per mille.....	3
2. Controllo dei dati	4
3. Seconda dichiarazione.....	4
Come vanno ripartite le somme	5
Rendicontazione	5
Domande frequenti	5
Riferimenti normativi	6
L 190/14, art 1, c 154.....	Errore. Il segnalibro non è definito.

Inquadramento

- Come funziona
- Beneficiari

Come funziona

Come noto, il 5 per mille è un meccanismo che permette ai contribuenti (persone fisiche) di destinare a favore di determinati soggetti una parte delle imposte (comunque dovute) sui redditi prodotti nell'anno precedente.

Il fatto che le imposte siano "comunque dovute" mette in luce come il 5 per mille non sia un'imposta aggiuntiva ma vada ad erodere quanto dovuto allo Stato per destinarlo ad attività e soggetti specifici.

La destinazione della quota del 5 per mille è complementare (cioè si aggiunge) all'opzione del più "classico" 8 per mille destinato allo Stato e alle confessioni religiose riconosciute con accordi e patti dallo stato.

Beneficiari

Il contribuente può scegliere alternativamente di finanziare le attività:

- delle Onlus
 - di opzione: enti che si sono iscritti all'anagrafe tributaria presentando istanza



- alla Direzione Regionale delle Entrate di competenza;
- di diritto: le **organizzazioni di volontariato iscritte ai registri locali omonimi**, le Organizzazioni non governative riconosciute idonee dal Ministero degli Affari Esteri, le Cooperative sociali e i loro consorzi composti interamente da Cooperative sociali;
 - delle Associazioni di Promozione Sociale iscritte ai registri nazionale e regionali ¹;
 - delle associazioni e delle Fondazioni riconosciute che operano nei settori propri delle Onlus;
 - della ricerca scientifica e universitaria ²;
 - della ricerca sanitaria;
 - delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;
 - del proprio comune di residenza (attività sociali)
 - delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI che svolgono rilevante attività sociale ³.

¹ ATTENZIONE: alcune Regioni non hanno recepito la normativa sulle Associazioni di Promozione Sociale (L 383/00) e pertanto non hanno istituito il registro locale omonimo. Altre Regioni hanno invece istituito una sezione autonoma all'interno di preesistenti registri dell'associazionismo. Verificare se l'iscrizione al Registro dà titolo ad accedere al 5 per mille

² Enti iscritti all'anagrafe nazionale delle ricerche presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Miur).

³ Attività rivolta a minori, ultrasessantenni, e soggetti svantaggiati (Dm 2 e 16 aprile 2009).



Le istruzioni qui riportate sono state compilate ad uso delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri locali; esse valgono anche per gli altri enti del primo raggruppamento, ovvero per le Associazioni di Promozione Sociale, per le Onlus e per le Fondazioni e Associazioni riconosciute che operano nei settori delle Onlus..

Come le OdV possono accedere

1. Iscrizione ad elenco
2. Controllo dei dati
3. Seconda dichiarazione
4. Tempistica

Sono **due** le azioni che le Organizzazioni di volontariato devono compiere, facendo ben attenzione a rispettare gli adempimenti, i requisiti sostanziali e i termini temporali.

1. Iscrizione telematica all'elenco 5 per mille

Le **OdV** devono iscriversi entro il **9 maggio** in un **apposito elenco** tenuto dall'Agenzia delle Entrate, inviando solo per **via telematica** (tramite software apposito) per mezzo di

- intermediari abilitati: commercialisti, CAAF
- accesso diretto dell'ente alle procedure Entratel o Fisconline

una **autodichiarazione del rappresentante legale** dell'ente che confermi il possesso dei requisiti



soggettivi che, per le OdV, è rappresentato dall'avvenuta iscrizione ai registri regionali di cui sopra.

Le organizzazioni di volontariato devono segnalare il proprio status giuridico in corrispondenza della voce "Organizzazione di volontariato"

- ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE [D.Lgs. 460/97]
- COOPERATIVA SOCIALE E CONSORZI DI COOPERATIVE SOCIALI [legge 381/91]
- ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO [legge 266/91]
- ORGANIZZAZIONE NON GOVERNATIVA [legge 49/87]
- ENTI ECCLESIASTICI delle confessioni religiose con le quali lo stato ha stipulato patti, accordi o intese [art.10, comma 9, D.Lgs. 460/97]
- ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE [art.10, comma 9, D.Lgs. 460/97]
- ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE di cui alla legge n.383/2000, iscritte nei registri di cui all'art.7, commi 1,2,3 e 4
- ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA che opera nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lett 'a' del D.Lgs 460 del 1997
- FONDAZIONE RICONOSCIUTA che opera nei settori di cui all'art.10, comma 1, lett 'a', del D.Lgs 460 del 1997

All'intermediario abilitato devono essere comunicati tutti i dati dell'associazione, compresi i numeri di iscrizione, il registro e l'ente locale (Regione o Provincia) che detiene il registro, oltre ai dati del rappresentante legale.

2. Controllo dei dati

Una **prima versione** dell'elenco dei soggetti che possono beneficiare del 5 per mille sarà pubblicata sul sito www.agenziaentrate.it dal **14 maggio**.

Entro il **20 maggio** il rappresentante legale dell'ente o suo delegato può far correggere eventuali errori di iscrizione nell'elenco, rivolgendosi direttamente alla Direzione Regionale delle Entrate di competenza.

L'elenco **definitivo** è pubblicato sullo stesso sito **entro il 25 maggio**.

3. Seconda dichiarazione

Entro il **30 giugno 2016 il rappresentante legale dell'ente deve inviare** – pena l'esclusione dall'elenco del 5 per mille – alla propria **Direzione Regionale** delle Entrate una **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** redatta – e firmata dal legale rappresentante – come richiesto dall'Agenzia delle Entrate, alla quale bisogna **allegare fotocopia di documento di identità del sottoscrittore**.

L'invio può essere effettuato tramite raccomandata a/r oppure – novità di quest'anno – tramite posta elettronica certificata.



*Nelle scorse edizioni **molte organizzazioni sono state escluse** per aver adempiuto solo in parte (o non aver adempiuto affatto o in tempo) a questo obbligo. Dal 2012, chi adempisse in modo incompleto o successivamente al 30 giugno, **potrà sanare il ritardo** inviando entro il 30 settembre la documentazione completa alla Direzione regionale delle Entrate nelle modalità richieste, pagando contestualmente una sanzione di € 250 tramite F24 (codice tributo 8115).*

Il contribuente, in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, può apporre la propria firma nello spazio attinente l'opzione prescelta (nel caso delle **OdV**, l'opzione è quella relativa alle ONLUS) e – se ha individuato l'ente che intende beneficiare – deve riportarne il codice fiscale riportato nell'elenco che verrà pubblicato sul sito: www.agenziaentrate.it.



4. Date

09/05/16	Entro tale data gli enti dovranno iscriversi
14/05/16	Agenzia entrate pubblica elenchi provvisori
20/05/16	Termine per gli enti per chiedere eventuali correzioni
25/05/16	Agenzia entrate pubblica gli elenchi aggiornati
30/06/16	Il legale rappresentate deve presentare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà all'Agenzia delle Entrate (allegando copia documento d'identità)

Come vanno ripartite le somme

Ad ogni singola **OdV** (come alle Onlus, ecc.) saranno accreditate:

- le somme direttamente destinate da quei contribuenti che, avendo apposto la firma, abbiano anche indicato il codice fiscale dell'associazione prescelta;
- in proporzione al numero complessivo delle destinazioni dirette (con codice fiscale), le somme destinate dai contribuenti che abbiano apposto soltanto la firma senza indicare l'associazione.

Rendicontazione

Anche quest'anno la legge prescrive l'obbligo di rendicontazione delle somme percepite da approvare entro un anno dal ricevimento delle stesse. Si rimanda alle pubblicazioni e informazioni riportate sul sito www.infocontinuatorzosettore.it

Domande frequenti

D: Sono rappresentante legale di una organizzazione di volontariato che alcune settimane fa ha inviato l'istanza di iscrizione al registro regionale del volontariato. Ad oggi, posso accedere al 5 per mille?

R: Fino a quando non riceverà il decreto di iscrizione lei non potrà "dirsi" organizzazione di volontariato iscritta, e quindi Onlus di diritto. Pertanto, se il decreto non le viene notificato prima del 7 maggio 2016, la sua organizzazione non può beneficiare del 5 per mille 2015.

D: Sono rappresentante legale di una organizzazione di volontariato iscritta al registro (Onlus di diritto) che fa parte di una struttura nazionale che ha la veste di Onlus. Posso iscrivermi al 5 per mille anche se la stessa struttura nazionale ha inteso farlo?

R: Può certamente iscriversi, in quanto i due enti sono soggetti giuridici distinti (con due codici fiscali diversi), ed entrambi aventi diritto all'iscrizione. Il rapporto tra l'ente nazionale e quello locale, se si è in presenza di autonomia giuridica delle parti, rimane un "affare" privato tra i due soggetti, che non rileva nei rapporti con i terzi.

D: Ho notato che il Codice Fiscale dell'organizzazione che rappresento riporta il nominativo del vecchio rappresentante legale; cosa devo fare?



R: Entro il 7 maggio (quindi prima di inviare l'istanza di iscrizione al 5 per mille) deve recarsi presso l'Ufficio Locale delle Entrate più vicino e comunicare i cambiamenti compilando il modello AA5/6. Il modello – reperibile anche presso gli Uffici delle Entrate – deve essere comunque sottoscritto dal nuovo rappresentante legale, anche se può essere consegnato da persona munita di regolare delega.

Riferimenti normativi

Il 5 per mille (a partire dall'edizione 2015) è stato istituito con L. 190/14. In sostanza, la norma applica le disposizioni del 5 per mille del 2010 anche a quello di quest'anno e degli anni a seguire, incluse le norme regolamentari (DPCM) relative al funzionamento e alle scadenze della misura. La norma (art. 1, c. 154) ha incrementato il fondo destinato al 5 per mille che, a partire dal 2015, ammonta a 500 milioni rispetto ai 400 degli ultimi anni. Anche la regolamentazione del dispositivo (platea dei partecipanti, modalità di accesso) è stata stabilizzata e, a partire da quest'anno, non sarà necessario attendere la legge di stabilizzazione per vedere confermata l'agevolazione. È prevista l'uniformità della rendicontazione per tutti i settori e l'obbligo per i ministeri coinvolti nell'erogazione delle somme di pubblicare le rendicontazioni degli enti non profit.

"Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2015 e ai successivi, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi dell'annualità precedente. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2010, si applicano anche a decorrere dall'esercizio finanziario 2015 e i termini ivi

stabiliti sono conseguentemente rideterminati con riferimento a ciascun esercizio finanziario. Ai fini di assicurare trasparenza ed efficacia nell'utilizzazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di redazione del rendiconto, dal quale risulti in modo chiaro e trasparente la destinazione di tutte le somme erogate ai soggetti beneficiari, le modalità di recupero delle stesse somme per violazione degli obblighi di rendicontazione, le modalità di pubblicazione nel sito web di ciascuna amministrazione erogatrice degli elenchi dei soggetti ai quali è stato erogato il contributo, con l'indicazione del relativo importo, nonché le modalità di pubblicazione nello stesso sito dei rendiconti trasmessi. In caso di violazione degli obblighi di pubblicazione nel sito web a carico di ciascuna amministrazione erogatrice e di comunicazione della rendicontazione da parte degli assegnatari, si applicano le sanzioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio"

Per ulteriori informazioni, si rimanda anche alle circolari 13 del 26 marzo 2015, 7 del 20 marzo 2014 e 6 del 21 marzo 2013, reperibili sul sito dell'**Agenzia delle Entrate**.

